



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



ISTITUTO
COMPRESIVO
STATALE

CASTROLIBERO

SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via S. Valentini, 5 - Castrolibero (CS) 87040
Telefono: 0984.851894 / Fax: 0984.851894

Cod. mecc. CSIC87600B
Cod. fisc. 98078080789

E-mail: csic87600b@istruzione.it
PEC: csic87600b@pec.istruzione.it

Prot .n 3801

Castrolibero.05.10.2018

Ai Docenti
All'Albo dell'Istituto
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: Disposizioni sulla vigilanza degli alunni – a.s. 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 2017 e 2048 del Codice Civile che sanciscono fra i doveri del personale docente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL Scuola 2006-2009;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali incombono i doveri di vigilanza;

Nelle More della revisione/aggiornamento del Regolamento di Istituto;

ATTESO che la vigilanza sugli alunni è continua per tutto il tempo in cui sono affidati dall'ingresso all'uscita dall'istituzione scolastica, ovvero, fino al subentro reale dei genitori o di persone da questi formalmente delegate;

CONSIDERATO che i seguenti elementi fondamentali sono da tenere sempre presenti durante lo svolgimento della propria attività lavorativa:

1. la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo (la Corte dei Conti ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nell'impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente stesso è chiamato a scegliere la vigilanza);
2. l'inversione dell'onere della prova (ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato al docente, viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo).

TENUTO CONTO che nel giudizio di risarcimento, quindi, non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere del docente o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto. Infatti, esiste una presunzione di responsabilità a carico del docente e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso,

per la sua repentinità e imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento; Al fine di garantire condizioni di sicurezza per il personale in servizio e per gli allievi e di evitare eventuale "culpa in vigilando",

DISPONE

che le SS.VV. si attengano scrupolosamente alle seguenti indicazioni:

VIGILANZA INGRESSO

I docenti devono essere presenti all'interno dell'edificio scolastico, in modo da attendere sulla soglia della propria aula o nel corridoio l'afflusso degli alunni, 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni (art.29 ,comma 5, CCNL scuola 2006-2009).

In caso di ritardo o di assenza devono darne tempestivamente comunicazione all'Ufficio personale o al Referente di plesso al fine di predisporre la necessaria sostituzione.

Sono soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli alunni in entrata anche i docenti di sostegno in servizio alla prima ora.

VIGILANZA DURANTE I MOMENTI DI ASSENZA MOMENTANEA DEL TITOLARE NELLA CLASSE (ritardi, permessi, uscita anticipata)

Il docente di classe, in caso di assenza momentanea, provvede a rivolgersi ad altro docente disponibile o al collaboratore scolastico. Per gravi impedimenti che non consentano al docente di presentarsi puntualmente, o

che costringano all'uscita prima dell'orario previsto, vanno informati la Dirigente scolastica o l'Ufficio di segreteria, nonché il Referente di plesso, che provvede all'affidamento temporaneo del gruppo classe ad un docente o alla sua divisione.

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DSIOCENTI NELLE CLASSI

Al fine di prevenire l'insorgere di responsabilità disciplinare o di altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze, la sorveglianza degli alunni occorre assicurarla mediante l'adozione delle seguenti cautele

- osservanza puntuale dell'orario di servizio;
- il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo appunto la continuità nella vigilanza su ogni minore;
- qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante disponibile o in mancanza al collaboratore scolastico, il quale deve sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente l'Ufficio di segreteria e il Referente di plesso che la classe è senza copertura.
- i docenti devono recarsi il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo in tal modo al docente che è in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. –
- eventuali variazioni (anticipi o posticipi dei turni di lavoro del personale docente) devono essere richiesti con istanza scritta alla Dirigente scolastica o alla collaboratrice della Dirigente, che, valutati i motivi, provvederà ad autorizzare o meno le richieste di variazioni. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni.

VIGILANZA USCITA

L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. Gli alunni devono essere accompagnati al cancello della Scuola dai rispettivi insegnanti dell'ultima ora che avranno cura di consegnarli ai genitori o persona delegata, con l'opportuna tolleranza per quei genitori che devono prelevare prima gli alunni delle classi prime dall'uscita laterale

In particolare, gli alunni si prepareranno all'uscita qualche minuto prima del suono della 1^a campanella (le classi Prime, seconde e Terze) e della 2^a campanella (classi Quarte e Quinte) comunque, dopo gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus, usciranno disposti in fila per due e osservando l'ordine previsto dagli avvisi di questa direzione.

Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici, eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore scolastico.

RAPPORTI CON I COLLABORATORI SCOLASTICI

In casi di particolare necessità è possibile ricorrere ai collaboratori scolastici al fine di assicurare la vigilanza sul minore. Il ricorso alla collaborazione non prevede l'affidamento didattico a personale non abilitato.

Durante la momentanea forzata assenza del docente, il collaboratore scolastico esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose.

VIGILANZA DURANTE TRASFERIMENTI ALUNNI, USO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA

L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente.

Durante le ore di laboratorio o di palestra i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari o materiali non idonei.

VIGILANZA DURANTE LA PAUSA RICREATIVA

Durante la pausa ricreativa la vigilanza viene effettuata dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione; gli alunni di norma vengono autorizzati dal docente a recarsi nel bagno e sorvegliati dai collaboratori scolastici.

VIGILANZA IN CASO DI USCITA ANTICIPATA

Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno, consentita solo per gravi motivi. In tal caso i genitori o altra persona da essi autorizzata devono chiedere l'apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta. Gli alunni non possono uscire da soli e devono essere consegnati solo ai genitori o persone maggiorenni in possesso di delega e documento di riconoscimento.

In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, il Referente di plesso o il docente in servizio rifiuta il proprio consenso e trattiene a scuola l'alunno fino al termine delle lezioni.

VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Durante le uscite didattiche, visite guidate e i viaggi d'istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori, che devono usare la massima attenzione trattandosi di luoghi non noti e perciò con maggiore rischio di incidenti.

Ad ogni buon fine, i Referenti di plesso dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti, così come disposto nella seguente nota e in tutto ciò che è stabilito nei regolamenti di questa istituzione scolastica, e segnalarli tempestivamente all'Ufficio scrivente.

Le SS.VV. sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di carattere generale e organizzativo dell'Istituto e per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente.

Si confida, altresì, in un comportamento improntato al senso di responsabilità e professionalità e nella fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Federico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c2D.Lgs. n.39/93